

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE E MARCIAPIEDI
DEL RIONE MARCHE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: SCHEMA DI CONTRATTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Tristano Luchetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E PROGETTISTA

Dott. Ing. Virgilio Ferranti


COLLABORAZIONE

Dott. Ing. Giorgio Grandoni

Scala

Macerata, maggio 2018

Tav.



COMUNE DI MACERATA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Per lavori di: *manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del Rione Marche*

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Macerata, presso la Civica Residenza, avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Macerata e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, nel rispetto dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.50/16 (Codice dei contratti) sono comparsi i signori

1) _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Macerata, codice fiscale 80001650433 e partita IVA 00093120434 che rappresenta nella sua qualità di _____, munito di firma digitale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

2) Sig. _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in C.F. _____ iscrizione alla C.C.I.A.A. _____, così come risulta dalla visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____, che si conserva agli atti, munito di firma digitale, di seguito denominato Appaltatore.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art.1, comma1, lett.f) del D.Lgs n.82/2005.

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Comunale n. _____, regolarmente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati *manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del Rione Marche* per l'importo da appaltare di € _____ di cui € _____ per oneri di sicurezza inclusi, € _____ per oneri per la sicurezza aggiuntiva già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito di _____, il cui verbale di gara è stato approvato con _____ del _____ del Dirigente del Servizio Segretario Generale, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale in lettere del _____ %;

- che con il medesimo atto l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace, visto l'esito positivo dei controlli e si è dato atto che la stessa non equivale ad accettazione dell'offerta;

- che sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, c.5, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 ai soggetti ivi individuati, con i contenuti, i tempi e le modalità dallo stesso stabilite, comunicazioni nelle quali è stata anche indicata al giorno _____ la data di scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, del decreto sopra citato per la stipulazione del contratto;

- che, il responsabile del procedimento e l'appaltatore hanno concordemente dato atto con apposito verbale da entrambi sottoscritto in data _____ del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di *manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del Rione Marche*.

2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, nonché all'osservanza della disciplina di cui al

D.Lgs n.50/2016 e del Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 (D.lgs n.81/2008).

Articolo 2 - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ di cui:
 - a) € _____ per lavori;
 - b) € _____ per oneri della sicurezza inclusi e aggiuntivi;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" così come definito dall'art. 3.eeeee) del D. Lgs. n. 50/16 e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, per cui si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art.3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3 – Condizioni generali del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, dal Capitolato Speciale di Appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari allegati al progetto esecutivo approvato ai quali si applica il ribasso di contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA), l'appaltatore ha eletto domicilio presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del CGA, i pagamenti a favore dell'appaltatore sono effettuati mediante mandati di pagamento da riscuotere presso _____
Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____
3. Ai sensi dell'articolo 4 del CGA, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori saranno consegnati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo

di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari a euro 1 e centesimi zero ogni mille dell'importo contrattuale corrispondente a € _____.

2. La penale, con l'applicazione dello stesso importo di cui al c. 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, del Codice dei Contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale di appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 12.1 del CSA.

7. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Macerata approvato con DGC n.427 dell'11.12.2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 9 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza inclusa sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione dei prezzi che sono quelli contrattuali prestabiliti dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara

6. Ai sensi dell'art. 12 c. 5 della LR n. 33 del 18/11/2008 gli oneri per la sicurezza aggiuntivi sono oggetto di contabilità separata.

Articolo 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 160 comma 1.a del Codice dei contratti né l'art. 1664, c.1, del c.c.

Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti, le stesse vengono concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante specifico verbale di concordamento tra la D.L. e l'appaltatore.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 35 c. 18 del Codice dei Contratti.

2. All'appaltatore vengono corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% non inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00), previa emissione del certificato di pagamento nel termine massimo espressamente pattuito dalle parti, in deroga a quanto previsto dal D.lgs.231/2002, di 45 giorni.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30 comma 5, del D. Lgs. n. 50/16, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a novanta giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni, termine pattuito espressamente tra le parti ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 4, del D.lgs.231/2002, dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2 comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.103, c. 6, del D.Lgs. 50/16, dello stesso importo maggiorato del tasso di interesse legale.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4 e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.3 L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

b)ogni pagamento deve riportare il seguente Codice identificativo della gara (CIG): _____;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel CSA spettano all'appaltatore gli interessi legali moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art.5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i , salvo che la stazione appaltante dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

2. Trascorsi il termini previsti nel presente contratto per l'emissione dei certificati di pagamento o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Si applica l'art. 251 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 nei casi ivi previsti.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto di ciascun appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205, commi da 2 a 6, del Codice dei contratti.
2. E' ammessa la transazione tra le parti nel rispetto del codice civile così come disposto dall'art. 208 del D. Lgs. 50/16 qualora non sia stato possibile esperire altri rimedi alternativi.
3. In conformità a quanto previsto negli atti di gara e ai sensi dell'art.10.2 del CSA, le parti danno atto che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata con esclusione dell'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'imprenditore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori nei modi, termini e misure di cui art. 30 c. 4, 5 e 6 del Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 20 del presente contratto.

4. Ai fini della stipula del contratto si dà atto che è stato acquisito Documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore rilasciato in data _____.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.lgs n.81 del 09.04.2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dagli artt. 95, 96 e 97 del medesimo decreto.

6. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio incident and injury free.

Articolo 19 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal CSA.

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

4. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 30 c. 5 e 6 del Codice dei contratti

Articolo 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 c. 1 del Codice dei contratti) n. _____ rilasciata in data _____ da _____ per l'importo di € _____.

2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/16, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza n. _____ in data _____ rilasciata da _____:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € _____ così ripartito:

Partita 1: € _____ - Partita 2: € _____ - Partita 3: € _____

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € _____

Articolo 22 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti documenti :

a) il capitolato generale di appalto approvato con DM 145/2000 per le parti in vigore e per quanto non in contrasto con il presente contratto e con il capitolato speciale;

b) il capitolato speciale;

c) l'elenco prezzi unitari;

d) gli elaborati grafici del progetto esecutivo compresi i particolari costruttivi;

e) il piano di sicurezza e coordinamento contenente i costi della sicurezza e il cronoprogramma nonché il piano operativo di sicurezza;

f) le polizze di garanzia di cui agli artt.20 e 21 del presente contratto.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016, il DPR 207/2010, per quanto non abrogato, e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto, e il D.Lgs n.81/2008.

Art. 24 - Spese contrattuali e registrazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Le imposte di bollo e di registro sul presente atto sono assolte tramite la procedura di invio telematico UNIMOD.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali.

La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

L'Appaltatore

Il Dirigente dei Servizi Tecnici

Il Segretario Generale